



# **Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della STEAT SpA**

**ai sensi della L. 190/2012**

**Triennio 2022-2024**

Aggiornamento del 27 aprile 2022



<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI “ANTICORRUZIONE” .....</b>	<b>5</b>
<b>2. RACCORDO ED INTEGRAZIONE TRA “MODELLO 231” E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA .....</b>	<b>8</b>
<b>3. FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA STEAT .....</b>	<b>9</b>
<b>4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>5. GLI AMBITI PROPEDEUTICI ALLO SVILUPPO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI STEAT SPA. ....</b>	<b>12</b>
<b>6. APPROCCIO METODOLOGICO.....</b>	<b>14</b>
<b>7. LA TIPOLOGIA DEI REATI .....</b>	<b>15</b>
<b>8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ.....</b>	<b>17</b>
<b>9. LE LINEE GUIDA UNI ISO 31000 2010: PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>19</b>
<b>10. LA GESTIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....</b>	<b>19</b>
<b>11. ISTRUZIONI E PRASSI.....</b>	<b>20</b>
<b>12. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL PIANO NEL CONTESTO AZIENDALE.....</b>	<b>20</b>
<b>13. IL CODICE ETICO DELLA “STEAT SPA” .....</b>	<b>22</b>
<b>14. CODICE DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>15. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ.....</b>	<b>24</b>
<b>16. SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DEI DIPENDENTI (WHISTLEBLOWING).....</b>	<b>24</b>
<b>17. LA TRASPARENZA STEAT.....</b>	<b>26</b>
<b>18. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY .....</b>	<b>32</b>
<b>19. LE SANZIONI .....</b>	<b>32</b>
<b>20. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE 190/2012 .....</b>	<b>32</b>

**LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE:**

<b>STEAT o La Società</b>	<i>STEAT Spa</i>
<b>A.N.AC. o ANAC</b>	<i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
<b>(già A.V.C.P.)</b>	<i>Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>
<b>C.I.V.I.T.</b>	<i>Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche</i>
<b>D.Lgs. 231/2001 o Decreto</b>	<i>Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.</i>
<b>D.F.P.</b>	<i>Dipartimento della Funzione pubblica</i>
<b>Legge n. 190/12 o Legge "Anticorruzione"</b>	<i>Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"</i>
<b>D.Lgs. 33/2013</b>	<i>Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., rubricato "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni",</i>
<b>D.Lgs. 39/2013</b>	<i>Decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013, rubricato "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190",</i>
<b>D.Lgs. 97/2016</b>	<i>Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, rubricato "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",</i>
<b>D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.</b>	<i>Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"</i>
<b>Modello o Modello 231 o MOGC</b>	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e in fase di adozione da parte di STEAT Spa</i>
<b>O.D.V.</b>	<i>Organismo di Vigilanza</i>
<b>P.N.A.</b>	<i>Piano Nazionale Anticorruzione</i>
<b>P.T.P.C.T.</b>	<i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</i>

Il Consiglio di Amministrazione, a far data dal 3 febbraio 2015, preso atto del documento pubblicato in data 30 gennaio 2015, ha adottato, quale Organo di indirizzo politico ai sensi della Legge n. 190/12 e del “Piano nazionale Anticorruzione”, il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza”.

A far data dall’anno 2016, il PTPC è stato aggiornato annualmente dall’attuale RPCT, Dott. Giuseppe Bergamaschi.

Il presente piano, quale misura integrativa del Modello 231, è stato aggiornamento sulla base delle considerazioni fornite dall’ANAC circa l’aggiornamento al PNA 2019 (cfr. Delibera A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019, “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”).

## **PREMESSA**

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (nel prosieguo, in breve, anche “Legge Anticorruzione” o “Legge”).

In riferimento alla STEAT SpA, per quanto riguarda il “Piano Anticorruzione”, ci riferiamo al Piano nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013, che al punto 1.3 “Destinatari” fornisce specifici riferimenti per gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, quale appunto STEAT SpA.

Per quanto riguarda le cosiddette norme sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza, risultano applicabili a STEAT SpA:

- L. 190/2012 e s.m.i., artt. 15 – 36, limitatamente all’attività di interesse pubblico, così come previsto dall’art. 1, comma 34 della medesima Legge;
- D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, la cui disciplina, prevista per le pubbliche amministrazioni, si applica alle società in controllo pubblico come definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., in quanto compatibile;
- D.Lgs. 39/2013;
- Art. 19, commi 2, 3, 5, 6 e 7; art. 22, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..

Pertanto, la STEAT Spa (di seguito, in breve anche, “STEAT” o la “Società”) ha definito le linee guida, nonché le attività programmatiche e propedeutiche per lo sviluppo e l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dando attuazione alla Legge 190/2012, con la finalità di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri elementi già adottati dall’Azienda (Codice Etico e predisponendo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, ecc.),

coogliendo altresì l'opportunità per introdurre nuove e ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza qui definito ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli attuati da STEAT al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale. Tale documento rappresenta il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione che saranno attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evincerà dalla loro applicazione, sia in relazione alle modifiche organizzative e di processo che potranno intervenire nella Società, tenuto conto altresì delle modifiche legislative apportate dal legislatore e delle Linee Guida emanate dall'ANAC.

Occorre infine rammentare che il presente PTPCT, sulla base delle previsioni della delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, è stato inglobato all'interno del MODELLO 231, insieme alle misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

## **1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI “ANTICORRUZIONE”**

### **1.1. Premessa**

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190/12, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” (di seguito, Legge n. 190/12).

Per quanto concerne le Amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella Legge n. 190/12, stante la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della Legge n. 190/12, il quale dispone che le norme di prevenzione della Corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni, gli Enti Locali, nonché gli “...Enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)”, così come disposto dal comma 60 dell'art. 1 Legge n. 190/12.

La Legge n. 190/12 – composta di 2 soli articoli - il primo contenente “disposizioni per la repressione della corruzione e della legalità nella Pubblica Amministrazione” ed il secondo recante la c.d.

“*clausola di invarianza*” – prevede espressamente l’applicabilità dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 alle “Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile .....limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” (art. 1, comma 34). Va ricordato, tuttavia, che tale previsione espressa riguarda le norme cosiddette sulla “*trasparenza*”.

In attuazione di quanto stabilito nella più volte citata Legge n. 190/12, sono stati poi emanati:

- il D.lgs. 33/2013, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell’art 1 della Legge n. 190/12, all’art. 22 introduce ulteriori obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli Enti Pubblici vigilati e agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
- il D.lgs. 39/2013, che disciplina i casi di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

La materia è stata ulteriormente modificata da ulteriori interventi del legislatore, quali:

- il D.lgs. 97/2016, che ha modificato il D.lgs. 33/2013 ed introdotto importanti modifiche in tema di trasparenza;
- l’adozione dei decreti attuativi della L. 124/2015 (c.d. “ *riforma Madia*”) e, in particolare, di quelli in materia di riforma della disciplina delle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.).

## **1.2. Il “Piano nazionale Anticorruzione” e le sue ricadute sugli Organismi di diritto privato a controllo pubblico.**

Sempre in attuazione della “*normativa quadro*” in materia di Anticorruzione sopra citata, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit), con Deliberazione n. 72/13, visto l’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 190/12, ha successivamente approvato, in data 13 settembre 2013, il “*Piano nazionale Anticorruzione*” (“*P.n.A.*”), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Il “*Piano nazionale Anticorruzione*” permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione allargato e pone le premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/12.

Il “*P.N.A.*”, al Paragrafo 3.1. (“*Destinatari*”), prevede che “*...i contenuti del presente ‘P.n.A.’ sono inoltre rivolti agli Enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del Demanio e le Autorità portuali), agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 C.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per Enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le Società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 C.c.*”

da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alla Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi...”.

In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, tenuto conto dei contenuti dei modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, considerati anche i rischi di fenomeni corruttivi, tenuto conto di quanto previsto dalle norme e dal Piano Nazionale Anticorruzione in attuazione della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la Società:

- ha redatto il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge n. 190/12 e s.m.i. (corruzione tra privati, indebita promessa di dare o promettere, ecc.), anche secondo le metodologie di realizzazione dei Modelli organizzativi stabilite dal D.Lgs. 231/2001, tenendo conto delle “Linee Guida” di Confindustria e ASSTRA (Associazione Nazionale Trasporti), assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla “Trasparenza”;
- sono già previsti, nel suddetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, appositi meccanismi di *accountability* (flussi informativi) che consentano ai propri utenti di avere notizie;
- sta implementando strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire la conformità alle prescrizioni del “P.N.A.” e al “Piano triennale” relativamente ai processi di *accountability* nei confronti degli Enti Locali soci che debbono vigilare sull’attuazione. Nel “Piano nazionale Anticorruzione” è previsto infatti che le Amministrazioni controllanti sono tenute a verificare “l’avvenuta introduzione dei Modelli da parte dell’Ente pubblico economico o dell’Ente di diritto privato in controllo pubblico” e ad organizzare un efficace “sistema informativo” finalizzato a monitorare l’attuazione delle misure sopra esplicitate;
- ha già nominato un Responsabile per l’attuazione del proprio “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” in possesso dei requisiti di legge, tenuto conto altresì della struttura Societaria. Il Responsabile nello svolgimento delle sue funzioni è assistito anche dall’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
- ha provveduto, in data 30 giugno 2016 ed in linea con quanto previsto nella delibera ANAC n. 1310/2016, a nominare un unico soggetto che ricopre il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

## 2. RACCORDO ED INTEGRAZIONE TRA “MODELLO 231” E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Paragrafo 3.1.1. del “PNA” denominato “*Piani triennali di prevenzione della Corruzione ‘P.T.P.C.’ e i Modelli di organizzazione e gestione del D.Lgs. n. 231 del 2001*”, illustra le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei “P.T.P.C.” e, nel caso specifico delle Società a partecipazione pubblica, così recita: “... *Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 190 del 2012 e denominate ‘Piani di prevenzione della Corruzione’, debbono essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’, che può essere individuato anche nell’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione...*”.

Il “P.N.A.” (Par. 2.1. – Definizione di corruzione) impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “... *sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*”.

In ultimo, la Delibera 1134 del 20 novembre 2017, seguendo quanto sopra appena illustrato, nella consapevolezza che “[...] *Il comma 2-bis dell’art. 1 della L. 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “Modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo*”, raccomanda l’adozione del Modello ed è proprio

questa una delle finalità su cui sta investendo la Società al fine di sviluppare ulteriori strumenti di “*accountability*”.

### **3. FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA STEAT**

Il documento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art 1 comma 9 della Legge 190/2012 risponde all’esigenza di definire un “*Piano*”, con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e di illegalità;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

### **4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE**

Con la Legge n. 190/12, il legislatore ha individuato l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, un’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e nelle società dalle stesse partecipate.

#### **4.1 L’Autorità Nazionale Anticorruzione**

L’Autorità nazionale Anticorruzione è stata individuata nella “*Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche*” (Civit) - istituita dall’art. 13 del D.Lgs. 150/2009, poi sostituita nelle medesime funzioni dall’ANAC con il D.L. 90/2014:

L’Autorità Nazionale Anticorruzione:

- a) collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il “*Piano nazionale Anticorruzione*” predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della Corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art. 53 del D.lgs. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti

pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge n. 190/12;

- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

In aggiunta, con l'art. 19 del D.L. 90/14, sono state trasferite all'ANAC le funzioni del Dipartimento della Funzione pubblica e conseguentemente, ad oggi, detta Autorità:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della Corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) definisce modelli *standard* delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190/12, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- d) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei Settori particolarmente esposti alla Corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

#### **4.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) quale attuatore del “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”**

Il Responsabile dell'attuazione del “*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*”, di seguito “*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*” o “*RPCT*”, previsto dall'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/12, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all'interno dell'Azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);
- b) professionalità: deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Il “*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*” svolge i compiti seguenti:

- a) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del “*PTPCT*”. Di concerto con l'Organismo di Vigilanza, verranno predisposte le misure volte alla prevenzione della corruzione ex L. 190/2012;
- b) verifica che, all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione;
- c) propone all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'Organismo di Vigilanza e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- e) propone la modifica del “*Piano*”, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività societaria;
- f) riferisce sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quanto l'Organismo di Vigilanza lo richieda;
- g) svolge un'azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, nonché e di quelli introdotti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., in quanto compatibili con l'attività propria della Società;
- h) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al presente “*Piano*”, che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi per quanto applicabili;
- i) redige e pubblica, sul sito internet aziendale, la Relazione annuale, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC in merito alle modalità ed ai termini.

Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e ss., della Legge n. 190/12 e ai sensi del Paragrafo 3.1.1. del “*P.n.A.*” ed aggiornamenti successivi.

#### **4.3 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)**

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è il soggetto incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del D.L. 179/2012, conv. con mod. dalla L. 221/2012 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017).

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza, in funzione di prevenzione della corruzione.

La STEAT ha provveduto ad adempiere a tale obbligo nominando, in qualità di RASA, il Direttore di Esercizio, avv. Mario Pollicelli, il quale entro la data di emissione del presente documento, ha provveduto ad aggiornare i dati contenuti nell'AUSA.

#### **4.4 I dipendenti**

I dipendenti della Società partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano e segnalando le situazioni di illecito. I dipendenti che segnalano illeciti sono tutelati in applicazione del principio di Whistleblowing.

Inoltre, il Codice Etico predisposto dalla Società prevede uno specifico obbligo in capo al personale relativamente al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.

#### **4.5 Organismo di Vigilanza (OdV)**

Nell'ambito del sistema di controllo istituito in conformità al D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione nomina un Organismo di Vigilanza cui spetta il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi curandone l'aggiornamento.

Attraverso l'attività di costante monitoraggio, l'OdV vigila sull'effettività del modello, disamina circa l'adeguatezza del medesimo e ne cura l'aggiornamento dinamico segnalando, laddove sussistenti, le violazioni accertate circa il medesimo. La sua funzione di vigilanza si sostanzia di un'attività reportistica periodica nei confronti dell'organo di indirizzo che lo ha nominato.

Al fine di garantire il suo ruolo di vigilante, l'Organismo si compone di soggetti che garantiscono autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità di azione. Il rapporto sinergico tra l'OdV e RPCT si realizza attraverso la possibilità di un continuo scambio di informazioni e periodiche riunioni, al fine di una più pregnante azione garantista in materia di prevenzione.

## **5. GLI AMBITI PROPEDEUTICI ALLO SVILUPPO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI STEAT SPA.**

### **5.1 La STEAT SPA**

La S.T.E.A.T. - Società Trasporti Ete Aso Tenna - Pubblici Trasporti S.p.A. è una società a capitale pubblico: i soci sono la Provincia di Fermo (socio di maggioranza con il 84,034% delle azioni), il Comune di Fermo, la Comunità Montana dei Sibillini ed altri 39 Comuni della Provincia di Fermo.

La Società è stata costituita il 30 Gennaio 1986 ed ha iniziato ad operare il 1° Luglio 1987 a seguito dell'acquisizione della Società per le Ferrovie Adriatico - Appennino (esercizio di Fermo). In data 1° Marzo 1991 la STEAT ha acquisito n. 3 aziende del gruppo Cardinali (Cardinali Mauro, Eredi di

Cardinali Alberto Snc, Sacar Snc) e successivamente, in data 1° Novembre 1991, ha acquisito la Sapi Srl.

Rispettivamente in data 30 Novembre 2005 e 10 Settembre 2006 la STEAT S.p.A. ha rilevato i servizi di linea facenti capo alle Ditte Sat s.a.s. e Maranesi Michele.

La STEAT S.p.A. è Socio di maggioranza della Trasfer, Società Consortile a responsabilità limitata, titolare dei Contratti di Servizio in essere con la Regione Marche per la gestione dei servizi extraurbani di linea e con il Comune di Fermo per il servizio urbano.

Inoltre è titolare dei contratti di servizio con il Comune di Porto San Giorgio ed il Comune di Porto Sant'Elpidio per la gestione dei servizi urbani.

Attualmente la STEAT gestisce circa Km. 1.800.000 di servizi extraurbani e circa km. 780.000 di servizi urbani e svolge anche altri servizi di scuolabus nei Comuni della Provincia di Fermo.

## 5.2 Aspetti considerati nello sviluppo del Piano di STEAT SPA

Il P.N.A. ed in particolare i suoi allegati forniscono le indicazioni con riferimento agli ambiti/macro settori che dovranno essere considerati nell'ambito del "Piano", nonché i contenuti e le informazioni minime che dovranno essere oggetto del "Piano". Di seguito, sulla scorta delle indicazioni del P.N.A., si riportano gli aspetti che STEAT ha considerato nell'ambito del proprio "Piano":

- **SOGGETTI:** sono stati identificati i soggetti della Società coinvolti nella prevenzione della corruzione, riportando i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio, ecc);
- **AREE DI RISCHIO:** la Società ha provveduto ad identificare le aree di rischio in relazione alla corruzione a seguito di un'attività di valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio identificate nel predisponendo Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, Legge. 190 del 2012), nonché dall'allegato 2 del P.N.A.;
- **MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI:** si è provveduto in funzione delle aree di rischio identificate, ad indicare le misure di prevenzione previste obbligatoriamente dalla Legge 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., le ulteriori misure saranno oggetto di una successiva valutazione in sede di integrazione del PTPCT con il Modello 231;
- **TEMPI E MODALITÀ DEL RIASSETTO:** sono stati indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del "Piano", nonché gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;
- **MISURE DI TRASPARENZA:** la STEAT adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle vigenti norme con particolare riferimento alle:
  - 1) attività di pubblico interesse, disciplinate dal diritto nazionale e dell'Unione europea;
  - 2) disposizioni di diretta applicazione alle società partecipate dalle P.A., con riferimento

all'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12;

- 3) disposizioni di diretta applicazione, in quanto compatibili, alle società a controllo pubblico delle P.A., contenute nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e nel D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

## 6. APPROCCIO METODOLOGICO

Il “*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*”, pur ricalcando le fasi operative di realizzazione del “*Modello 231*”, ha una portata più ampia, poiché ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno di formazione ed informazione, la Società da condotte corruttive che non implicino necessariamente l'interesse o il vantaggio della Società stessa.

Il “*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*” è stato approvato dall'Organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12) nel nostro caso dall'Organo di Amministrazione. La sua costruzione si è ispirata ai principi contenuti nelle linee guida UNI ISO 31000:2010 e alle metodologie aziendali di “*risk management*” previste per la redazione del “*Modello 231*”, nei termini richiamati ed in conformità alle Linee Guida ANAC 2015, che si basano sull'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (*risk assessment*) e sulla successiva costruzione del sistema di controllo interno (presidi e protocolli di prevenzione). L'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12 riproduce infatti, pur nella diversa accezione degli strumenti legislativi, le indicazioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.

Per la Società si è trattato, come previsto anche dalle Linee Guida ASSTRA, di progettare un “*Sistema coordinato Anticorruzione*” che, partendo dall'organizzazione specifica, sia risultato in grado di assolvere ai compiti previsti dalle leggi con efficacia, coinvolgendo, non solo i dipendenti, ma tutti i portatori di interessi (utenti, fornitori, consulenti, amministratori, dirigenti, ecc.).

Il lavoro, in conformità con quanto specificato nell'Allegato 1, Paragrafo B2, del “*P.n.A.*”, ha avuto ad oggetto:

- la mappatura (vd. Par. 10.01), sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- l'accertamento del grado di rischio potenziale e residuale di commissione dei reati presupposto (*risk assesment*);
- il confronto dei risultati della “*analisi dei rischi*” con la *best practice*, individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive (*gap analysis*);

- la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni della Società in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti la Corruzione;
- elaborazione del Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, affinché includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- la regolazione di procedure per l'aggiornamento del "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*";
- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di Corruzione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*";
- la regolazione di un sistema informativo e di "*accountability*" per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*" da parte dell'Amministrazione vigilante;
- la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*";
- l'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

## 7. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Tra i possibili reati, disciplinati dal Codice Penale che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in relazione all'attività svolta dalla "STEAT SPA" ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sulla base della mappatura dei processi operata dalla Società stessa, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti quelli di seguito elencati:

### 7.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione: artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter

Le norme sono finalizzate a reprimere fenomeni di "*frodi*" nella fase antecedente e successiva all'erogazione di sovvenzioni (Contributo finanziario concesso con particolari agevolazioni di restituzione ovvero a fondo perduto a individui, enti e organizzazioni varie per assicurare lo svolgimento e il proseguimento della loro attività.); finanziamenti (Operazione con cui un'impresa ottiene il denaro necessario per realizzare un dato progetto di investimento) e/o contributi (Apporto

personale al raggiungimento di un comune risultato; Somma versata a un ente pubblico o privato per lavori eseguiti o servizi offerti; Somma che lo stato o un organismo internazionale versa per un fine particolare) da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea. Sono stati analizzati i seguenti articoli del Codice penale.

- Art. 640-bis C.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (si pensi ad esempio ad una serie di inganni attuati al fine di percepire una determinata somma da Enti pubblici);
- Art. 316-ter C.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (vengono indebitamente percepite somme di denaro dallo Stato);
- Art. 316-bis C.p.: Malversazione a danno dello Stato (aver ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità);
- Art. 640, comma 2, n. 1, C.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
- Art. 640-ter C.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico;

## **7.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 346, del Codice penale**

Sono stati analizzati i più rilevanti tra i reati-presupposto sopra richiamati:

- Art. 317 C.p.: Concussione;
- Art. 318 C.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Art. 319 C.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art. 319-ter C.p.: Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 319-quater C.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore;
- Art. 322 C.p.: Istigazione alla corruzione;
- Art. 346-bis C.p.: Traffico di influenze illecite;

## **7.3 Disposizioni penali in materia di società, di consorzi ed altri enti privati: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed Istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.), come riformulati dal D.Lgs. 38/2017**

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, sono stati analizzate altresì le seguenti fattispecie di reato:

- Art. 2365 c.c. Corruzione tra privati;
- Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati.

## **7.4 Altri reati rilevanti ai fini della L. 190/2012: artt. 314, 316, 323 c.p.**

Poiché il Par. 2.1. del “PNA” fornisce una definizione di corruzione più ampia rispetto a quella strettamente codicistica e comprensiva di tutte le situazioni di malfunzionamento dell’apparato amministrativo in cui si riscontri un abuso da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi, si ritiene opportuno esaminare altre condotte, che non costituiscono reati presupposto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, ma che si potrebbero comunque verificare in ambito amministrativo:

- Art. 314 c.p. Peculato
- Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

## **8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ**

È fatto divieto ai “Destinatari” di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto in precedenza descritte, ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorirne anche indirettamente, o per interposta persona, le relative fattispecie criminose.

Nelle attività svolte da ciascuna funzione e/o Direzione/Area aziendale deve essere preservato il principio generale della “*segregazione delle funzioni*” tra coloro che “*decidono*”, coloro che “*eseguono*” ed i soggetti destinati al “*controllo*” *ex post*.

Per prevenire la commissione dei reati esaminati, i “Destinatari” del presente “Piano”, oltre alle regole di condotta specifiche descritte nei paragrafi successivi, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti e al Codice etico, relative al divieto di pratiche corruttive.

Verrà stabilito l’espreso divieto a carico degli Esponenti aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e *Partner* tramite apposite clausole contrattuali, di:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è

vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Come previsto dal Codice comportamentale, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere la *brand image* della Società. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *partner* stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) la Società non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i loro parenti entro il secondo grado di parentela, ovvero ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Società;
- j) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti;
- k) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- l) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente;
- m) l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di una così detta "password",

che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;

- n) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della *user ID* è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale la stessa è depositata;
- o) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

## **9. LE LINEE GUIDA UNI ISO 31000 2010: PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO**

Per far sì che la gestione del rischio di corruzione sia efficace, secondo quanto espressamente affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica nelle proprie Circolari, la Società, nella redazione del "*Piano*" ha seguito i principi in esse riportati.

## **10. LA GESTIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Per "*gestione del rischio*" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la Società con riferimento al rischio.

La descrizione dettagliata della "Gestione del Rischio" è riportata nell'**ALLEGATO 1: GESTIONE DEL RISCHIO** parte integrante del presente documento. Tale parte descrive nel dettaglio:

- mappatura dei processi a rischio;
- identificazione dei rischi per processo;
- analisi dei rischi identificati;
- ponderazione del rischio.

La descrizione dettagliata del "Trattamento del Rischio" è riportata nell'**ALLEGATO 2: TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE SPECIFICHE A PRESIDIO DEL RISCHIO CORRUTTIVO** parte integrante del presente documento.

## **11. ISTRUZIONI E PRASSI**

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, in ragione della sua struttura lineare, la Società, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee guida di Confindustria e UNI ISO 31000:2010, richiamati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha messo a punto un apparato essenziale di istruzioni e di prassi operative volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, che contribuiscono a garantire il rispetto delle normative vigenti anche di derivazione pubblicistica. Tali strumenti mirano, da un lato, a regolare l'agire declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro, a consentire i controlli, preventivi e successivi, sulla correttezza delle operazioni effettuate. In tale modo, si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'Impresa, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamentari che regolano lo svolgimento della sua attività.

## **12. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL PIANO NEL CONTESTO AZIENDALE**

Il *Piano* adottato da STEAT risponde alle specifiche prescrizioni in materia di “*Anticorruzione*” ed è finalizzato a prevenire fenomeni corruttivi nella gestione dell'attività sociale.

Per il *Piano* è prevista un'apposita azione di comunicazione articolata in informazione e formazione, volta a rendere noti i suoi contenuti ed i suoi impatti a tutti i destinatari, interni ed esterni, a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della “*STEAT SPA*”.

Le modalità di comunicazione (informazione e formazione) sono impostati dalla Società e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

### **12.1. Informazione**

La “*STEAT SPA*” promuove la conoscenza del *Piano*, della relativa documentazione interna e del loro aggiornamento, tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione. In particolare, per quanto attiene alla comunicazione del *Piano*, è previsto che quest'ultimo sia reso conoscibile, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai *Destinatari*.

Il “*Piano*” è a disposizione di tutti per consultazione e spiegazione presso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nel sito aziendale STEAT viene pubblicato in forma sintetica nella Sezione “Società trasparente”

#### Informativa a dipendenti

La comunicazione iniziale: l'adozione del *Piano* è comunicata a tutte le risorse in pianta organica al momento della sua delibera di approvazione.

#### Informativa ai nuovi dipendenti:

L'adozione del *Piano* è comunicata nei modi e nelle forme previste dal "*Piano*". Analoga procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti collaboratori.

#### Informativa a collaboratori esterni e partners

La "*STEAT SPA*" promuove la conoscenza e l'osservanza del *Piano* anche tra i *partners* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

### **12.2. Adozione di specifiche attività di formazione del personale**

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività all'interno degli Uffici della Società dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la P.A. e di corruzione tra privati oltre che in particolare, i contenuti della Legge n. 190/12 e gli aspetti etici e della legalità dell'attività oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

La "*STEAT SPA*" promuove pertanto la conoscenza del *Piano*, della relativa documentazione interna e del loro aggiornamento, tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della disciplina in materia di "*Anticorruzione*", del "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*", delle sue finalità e delle regole di condotta contenute in esso. I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione, ed avverrà con le seguenti modalità:

- corsi di formazione;
- *e-mail*;
- informative interne.

#### La Programmazione dei percorsi formativi

La "*STEAT Spa*" programma adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- 1) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

2) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio di commissione di reati e sopra individuate: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società.

I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con i responsabili delle funzioni coinvolte.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel *Piano*.

Sono altresì previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione, comprensive di tecniche di *risk management*, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione.

L'adozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli interventi formativi è rendicontata con appositi moduli di partecipazione e/o piani annuali.

La “*STEAT Spa*” effettua il monitoraggio e verifica il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio viene realizzato attraverso questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguardano le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

Il piano di formazione previsto nel precedente triennio, che avrebbe dovuto trovare la sua attuazione nel corso del 2021 non è stato posto in essere a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'intervento di formazione complessivo è programmato per il secondo semestre del 2022 per un numero complessivo di ca. 6 ore, con lo sviluppo dei seguenti contenuti:

- i temi di corruzione, legalità ed etica;
- i dipendenti e dirigenti che svolgono attività particolarmente esposte al rischio di corruzione;
- il grado di informazione e conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- diverse metodologie formative;
- un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.

### **13. IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELLA “STEAT SPA”**

#### **13.1. Codice Etico**

“*STEAT SPA*” cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa.

Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al Documento denominato “*Codice etico*”, parte integrante del MOGC, che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l’insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

### **13.2. Codice di Comportamento**

Per quanto riguarda il Codice di comportamento, ad integrazione di quanto già previsto dal Ccnl applicato, dalle norme del codice civile in materia di lavoro, dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice Etico, si fa anche riferimento alle regole contenute nel Dpr. 16 aprile 2013, n. 62 (“*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”).

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto previsto dalle normative e dai regolamenti sopra citati, costituiscono illecito disciplinare, perseguibile secondo quanto dalle stesse previsto.

#### **13.2.1. Conflitto di interesse**

La Società presta una particolare attenzione sulle situazioni di conflitto di interesse in cui possono incorrere gli Amministratori e il personale.

In primo luogo, l’attenzione riguarda i Responsabili del procedimento, che la legge ha valorizzato con l’inserimento di una nuova disposizione, di valenza prevalentemente deontologico-disciplinare, nell’ambito della legge sul procedimento amministrativo.

L’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/12, ha introdotto l’art. 6-bis nella Legge n. 241/90, rubricato “*Conflitto di interessi*”, secondo la quale “*il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”.

La violazione sostanziale della suddetta norma per quanto applicabile alla STEAT Spa, tenuto conto delle caratteristiche giuridiche della Società esposte in premessa, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa.

Per le altre ipotesi di conflitto di interesse il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza procederà alle opportune verifiche in base alle specifiche fattispecie.

Nel corso del 2022, sulla scorta delle indicazioni dell’ANAC, il Codice Etico e il Codice di Comportamento saranno integrati in un unico documento.

## **15. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ**

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel “*Piano della prevenzione della corruzione*” e del MOGC, oltre alla mancata collaborazione con il Responsabile Anticorruzione costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) ed il suo accertamento è idoneo ad attivare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, in conformità a quanto stabilito dal Ccnl, dallo “Statuto dei Lavoratori”, dal Codice Etico, dal Codice di comportamento e dalle altre norme di riferimento.

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace “*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*”, è infatti l’esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure indicate (sistemi previsti dal *Piano* che ne costituisce parte integrante e principi contenuti nel Codice di comportamento). Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell’attuazione della normativa in materia di “*Anticorruzione*” introdotta dalla Legge n. 190/12.

## **16. SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DEI DIPENDENTI (WHISTLEBLOWING)**

L’introduzione, nel nostro ordinamento, di un’adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro è prevista, in convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, oltre che in raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. La L. 190/2012 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disposizione diretta alla regolamentazione del c.d. “whistleblowing”, ovvero alla segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti.

Successivamente, la determinazione ANAC n. 6/2015 ha previsto l’opportunità di inserire una disciplina aziendale in materia di segnalazione di illeciti.

La materia, che già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis, D.Lgs. 165/2001 sul pubblico impiego) è stata ulteriormente disciplinata, anche per il settore privato, dalla Legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.

Innanzitutto, viene modificato il citato art. 5-bis, il quale trova applicazione anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

A tutela dei soggetti denuncianti la nuova legge stabilisce:

- l'adozione di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di presentare denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Con le disposizioni in materia di *Whistleblowing*, l'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di fornire al dipendente/collaboratore gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto con l'ente.

Quanto disposto si applica esclusivamente alle segnalazioni pervenute dai soggetti che si identificano (c.d. segnalazioni nominative) e non trova quindi applicazione alle segnalazioni anonime.

La STEAT è un ente di diritto privato che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, è sottoposto a controllo pubblico; pertanto, risulta applicabile la disciplina dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.

#### **16.1. Oggetto della segnalazione ed invio delle stesse**

Non esistendo una lista univoca di reati od irregolarità oggetto della segnalazione, questa può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati a danno dell'interesse pubblico ma non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

- (a) penalmente rilevanti;
- (b) comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni interne richiamate al paragrafo 5.1: Riferimenti generali, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse della STEAT (es:

inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, improprio utilizzo di dotazioni aziendali, ecc.);

- (c) sanzionabili in via disciplinare;
- (d) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla STEAT;
- (e) suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della STEAT;
- (f) suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente;
- (g) suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la STEAT.

Le “segnalazioni” possono inoltre, a titolo di esempio, riguardare richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico.

La segnalazione può essere inoltrata a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- [responsabiletrasparenza@steat.it](mailto:responsabiletrasparenza@steat.it);
- inoltre a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: WHISTLEBLOWING, STEAT SpA, Via Giovanni da Palestrina n.63, 63900 Fermo (FM).

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto.

A seguito della segnalazione, il RPCT procede alla sua verifica e ne estrae copia che reca oscurati i dati identificativi del segnalante. Tale copia costituisce il solo documento che potrà essere portato a conoscenza in caso di necessità di terzi, salvo l'intervento delle Autorità competenti. La segnalazione e la copia confluiscono in archivi separati, sottoposti a custodia del RPCT.

Nel corso del 2022, nella sottosezione “Altri contenuti” della sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale verrà inserita la procedura di gestione delle segnalazioni.

## **17. LA TRASPARENZA STEAT**

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La “*Legge Anticorruzione*” ha poi previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di Enti economici, nonché alle Società partecipate e a quella da esse controllate e agli Enti privati in controllo pubblico, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un Decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 35), esercitata con l'adozione del D.lgs. 33/2013.

Quest'ultimo testo normativo e poi soprattutto con le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016, il legislatore ha dato un ulteriore impulso alla piena attuazione del principio di trasparenza nell'attività amministrativa, la cui attuazione è ora demandata non più al solo tradizionale accesso esercitabile ex L. 241/1990 a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma ad ulteriori forme di accesso civico ai dati ed ai documenti pubblici, introdotte con il D.Lgs. 33/2013 e rafforzata con il D.Lgs. 97/2016, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (c.d. FOIA).

Con riferimento alla STEAT SpA, società a controllo pubblico in quanto i poteri di controllo vengono esercitati da una P.A., gli adempimenti in materia di trasparenza sono curati seguendo le disposizioni contenute nella L. 190/2012 e s.m.i; in quanto compatibili, quelle prescritte nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D.Lgs. 175/2016 e nella Delibera ANAC n. 1134 del 20.11.2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).

Restano comunque ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste da tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di trasparenza.

Mentre il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i ha dettato una disciplina organica volta ad assicurare l'efficiente gestione delle partecipazioni, la tutela e la promozione della concorrenza nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica, il D.Lgs. 97/2016 ha ampliato l'ambito soggetto di applicazione delle disposizioni del previgente D.Lgs. 33/2013, prevedendo che la disciplina ivi prevista si applichi, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico ed ha affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal previgente D.Lgs. 33/2013.

Tutti i provvedimenti adottati, che rientrano tra quelli “obbligatori” nonché “compatibili”, previsti nel punto precedente del presente “*Piano*”, devono essere pubblicati, secondo quanto previsto nella richiamata disciplina, nell'apposita Sezione del sito *internet* aziendale.

Sul sito istituzionale ([www.STEAT.it](http://www.STEAT.it)), è stata creata una apposita Sezione intitolata “*SOCIETA’ TRASPARENTE*”, all’interno della saranno inserire tempestivamente le informazioni, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., in conformità alle Linee guida ANAC e compatibilmente all’attività svolta dalla Società.

Il sito internet della Società ha subito di recente un importante aggiornamento nella grafica e nei contenuti; pertanto, la sezione “Società Trasparente” verrà tempestivamente adeguata nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. nonché a quanto indicato nelle Linee guida ANAC.

Infine, In base all’art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12, le disposizioni dei commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12 (c.d. “*Legge Anticorruzione*”) si applicano anche agli Enti pubblici vigilati, agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma), alle Società partecipate dalle P.A. e alle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 C.c., limitatamente all’attività di interesse pubblico svolta.

Nello specifico, dunque, le norme rilevanti per “*STEAT SPA*” sono le seguenti:

- a) art. 1, comma 15, Legge n. 190/12;
- b) art. 1, comma 16, Legge n. 190/12;
- c) art. 1, comma 29, Legge n. 190/12;
- d) art. 1, comma 30, Legge n. 190/12;
- e) art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012;
- e) D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in quanto compatibile con l’attività svolta;
- f) art. 19, comma 3, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- g) art. 22, D.Lgs. 175/2016.

#### 17.1. L’albero della Trasparenza

Il contenuto della sezione “Società Trasparente” del sito web istituzionale della Società: <https://www.steat.it/societa-trasparente> sono così organizzati e movimentati:

Descrizione della sotto sezione	Contenuto movimentato al 31 dicembre 2021	
	SI	NO

DISPOSIZIONI GENERALI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORGANIZZAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSULENTI E COLLABORATORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERSONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SELEZIONE DL PERSONALE (i contenuti sono riportati nella sezione “Bandi di gara e contratti”)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PERFORMANCE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTI CONTROLLATI (Partecipazioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI - PROVVEDIMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BANDI DI GARA E CONTRATTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BILANCI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERVIZI EROGATI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OPERE PUBBLICHE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORMAZIONI AMBIENTALI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTRI CONTENUTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### **17.2. L'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso generalizzato**

Con la Delibera n. 1309 del 28.12.2016, l'ANAC ha provveduto a definire le esclusioni ed i limiti all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (c.d. FOIA).

Tale nuova tipologia di accesso, denominata anche “accesso generalizzato”, come delineata nel novellato art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., ai sensi del quale “[...] *Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*”, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico previsto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del D.Lgs. 97/2016. L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, “*fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*”, nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato. L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990. La finalità dell'accesso documentale ex L. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più

precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Mentre la L. 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "[...] *Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

La disciplina di cui sopra, in quanto compatibile con la propria attività e le proprie caratteristiche funzionali, trova applicazione nei confronti della Società, la quale ha provveduto ad approvare, sulla scia di quanto indicato nelle Linee guida ANAC e nella Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un proprio Regolamento interno, che fornisce un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici.

Si è provveduto altresì a predisporre ed a pubblicare, per il periodo 01/06/2017 – 31/12/2018, il c.d. "Registro degli accessi", che contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione, previo oscuramento dei dati personali ivi presenti.

### **17.3. Compiti del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" in funzione di "Responsabile della Trasparenza"**

Il "Responsabile per la prevenzione della Corruzione" svolge le funzioni di "Responsabile per la Trasparenza", ed in tale veste, egli ha il compito di:

- proporre l'aggiornamento del "Piano", al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di gestione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dal "Responsabile della trasparenza".

## **18. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY**

### **18.1. Verso le Amministrazioni vigilanti**

La Società, attraverso il *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* il quale ne cura la trasmissione e contestualmente ne verifica la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale, attua un idoneo Sistema informativo nei confronti degli Enti vigilanti, secondo il sistema di raccordo definito nei propri “*Piani triennali di prevenzione della corruzione*” (“*Ptpc*”) dalla stessa messo a punto.

Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di *accountability*, che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente “*Piano*” nel sito istituzionale e in quello dell’Amministrazione controllante a cui è trasmesso.

Eventuali aggiornamenti del “*Piano*” seguiranno la stessa procedura e pubblicità sopra descritte.

## **19. LE SANZIONI**

Oltre alle sanzioni previste nel Ccnl., così come recepite ed articolate nel Codice di Comportamento (cfr. Par. 14) e, per i fenomeni corruttivi, dal Codice penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l’esercizio della funzione; 319-*quater*, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-*bis*, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento) dell’art. 1 della Legge n. 190/12 e del sistema sanzionatorio introdotto con il Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14. Tutto ciò in conformità alle disposizione dello Statuto dei Lavoratori.

## **20. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE 190/2012**

Le disposizioni del presente *Piano* eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l’applicazione dell’eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione del principio di carattere generale *tempus regit actum*.

Il *Piano* è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, proposti dal *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’Azienda, e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, dall’ANAC attraverso

eventuali modifiche che fossero apportate al “*Piano nazionale Anticorruzione*” o con altri atti di indirizzo da parte delle Amministrazioni vigilanti.

Fermo, lì 27 aprile 2022

*F.to*

*Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza*

*Dott. Giuseppe Bergamaschi*